



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'articolo 2545 terdecies del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante "Provvedimenti per la cooperazione";

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 recante la "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione";

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 che detta norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legge che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione del provvedimento con cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa e la nomina del comitato di sorveglianza delle società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di società cooperative";

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 recante "Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi";

Visto, in particolare, l'articolo 9 della predetta legge n. 400/1975 secondo cui la nomina dei commissari liquidatori è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto di una terna di persone designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce, prevedendosi che la predetta terna debba essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari";

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successive modificazioni recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 220/2002 secondo cui la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative è attribuita al Ministero delle attività produttive, che la esercita mediante revisioni ordinarie ed ispezioni straordinarie;

Visto, altresì, l'articolo 12 del predetto decreto legislativo n. 220/2002 secondo cui il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza può adottare, fra l'altro i provvedimenti di gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, di sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, nonché di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile prevedendosi che, nel caso di consorzi agrari, i predetti provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l'articolo 9 che detta la disciplina relativa consorzi agrari e in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 ed, in particolare, l'articolo 12, commi 75 e 76, secondo cui il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies c.c. e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che l'incarico di commissario liquidatore è monocratico;

Visto il decreto 3 novembre 2016, n. 390 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” ed in particolare il Titolo VII, Capi I e II;

Visto, in particolare, l'articolo 301, comma 1, del predetto decreto legislativo che, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevede che con il provvedimento che dispone la liquidazione o con altro successivo viene nominato:

- un commissario liquidatore o, qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, tre commissari liquidatori, con applicazione degli articoli 356 e 358;
- un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente tra i creditori, con la previsione che nella liquidazione delle cooperative l'organo è facoltativo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, relativi alla riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 25 giugno 2015 che ha disciplinato l'aggiornamento della Banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su

mandato del Ministero dello sviluppo economico gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies del codice;

Vista la circolare direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 4 aprile 2018 che ha dettato ulteriori disposizioni in merito al funzionamento della predetta Banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, nonché in merito alle procedure per la raccolta, il trattamento e l'utilizzo delle manifestazioni d'interesse;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021 con cui in sostituzione delle predette circolari direttoriali sono stati definiti nuovi criteri e procedure per la scelta dei commissari liquidatori delle imprese cooperative di cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies;

Vista la direttiva del 9 giugno 2022 con cui, in sostituzione della predetta direttiva del 6 luglio 2021, sono state disciplinate le procedure di nomina dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissario liquidatore ai sensi degli artt. 2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma c.c., di commissario governativo ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c. e di liquidatore di enti cooperativi ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies c.c., in modo da consentire la selezione automatizzata di professionisti;

Vista la successiva direttiva direttoriale dell'8 agosto 2022 con cui sono state disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento della predetta Banca dati, finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi, nelle procedure sottoposte alla vigilanza della competente Direzione generale;

Ritenuto opportuno riconsiderare la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 22 giugno 2022 al fine di rivedere le procedure per la nomina dei commissari liquidatori delle società cooperative, per cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies, con oltre euro 50.000,00 di attivo risultante dalla situazione patrimoniale consegnata all'apertura della procedura, per omogeneizzarle alle nuove direttive relative alle altre gestioni commissariali e nomine di competenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per la nomina dei commissari liquidatori delle società fiduciarie e di revisione, per cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, con oltre euro 50.000,00 di attivo risultante dalla situazione patrimoniale consegnata all'apertura della procedura, per omogeneizzarle alle nuove direttive relative alle altre gestioni commissariali e nomine di competenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

Ritenuto opportuno disciplinare il procedimento di nomina dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e delle società fiduciarie e di revisione al fine di assicurare la massima trasparenza delle stesse

emana la seguente

DIRETTIVA

Premessa

Nell'ambito delle procedure disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 compete al Ministro delle Imprese e del Made in Italy l'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative di e delle società fiduciarie e di revisione, nonché la nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza.

Con la presente si provvede, pertanto, a definire il procedimento e i criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti di nomina di competenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

1. Procedimento per la nomina dei commissari liquidatori

L'art. 12, commi 75 e 76, del decreto-legge n. 95/2012 prevedono che l'incarico di commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies c.c. è monocratico e che il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nonché la contestuale nomina del relativo commissario liquidatore è adottato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

L'art. 301, comma 1, del d.lgs. n.14/2019 prevede che con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore o, qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, tre commissari liquidatori, con applicazione degli articoli 356 e 358. In tal caso essi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

In via generale alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto un organo monocratico, salva la possibilità per le società fiduciarie e di revisione di procedere alla nomina dell'organo collegiale nel caso in cui la procedura venga disposta nei confronti di più imprese appartenenti allo stesso gruppo ed in ogni altro caso in cui la complessità della procedura lo suggerisca.

Nell'intento di assicurare la massima trasparenza alle nomine, si ritiene di definire il relativo procedimento come segue.

- a) È istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un Elenco di professionisti in possesso dei requisiti di cui alle successive lettere c) ed e), idonei a ricoprire l'incarico di commissario liquidatore delle società cooperative e delle società fiduciarie e di revisione.
- b) L'Elenco è tenuto e aggiornato almeno ogni anno mediante avviso pubblico dalla competente Direzione Generale, rendendo disponibile il modello di domanda e indicando i termini e le modalità di presentazione o rinnovo, tenuto conto dei requisiti per l'iscrizione di cui alle successive lettere c) ed e), nonché delle eventuali o specifiche cause di incompatibilità e decadenza. I professionisti già iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque entro 5 giorni, ogni variazione ed aggiornamento circa il permanere dei requisiti di iscrizione. Il controllo circa il possesso dei predetti requisiti è effettuato dalla competente Direzione generale al momento dell'iscrizione all'elenco.

- c) Nell'Elenco, fermi i requisiti di onorabilità di cui alla successiva lettera e) e all'art. 356 del d.lgs. 14/2019, possono iscriversi i seguenti soggetti:
- i. iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
 - ii. esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del R.D. n. 267/1942, ovvero a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
- d) L'iscrizione nell'Elenco non determina alcun diritto né aspettativa ai fini del conferimento degli incarichi di cui alla precedente lettera a).
- e) I professionisti e i soggetti interessati ad essere nominati commissari liquidatori possono iscriversi ovvero permanere nell'Elenco previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla precedente lettera c) ed in assenza delle seguenti condizioni:
1. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
 2. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
 3. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di "protezione giudiziaria" ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
 4. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza;
 5. assoggettamento a procedura concorsuale;
 6. applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 7. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per:
 - i. i delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
 - ii. i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
 - iii. un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
 - iv. i delitti che comportino, anche in primo grado, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I pubblici dipendenti dovranno aver, altresì, conseguito le necessarie autorizzazioni in ossequio alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

La incompleta presentazione della domanda di iscrizione ovvero il mancato o incompleto rinnovo della domanda, comportano il mancato inserimento ovvero la cancellazione dall'Elenco, salva la facoltà di regolarizzazione nei modi e nei termini stabiliti dalla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle le società.

- f) E' istituita una Commissione composta da tre componenti in rappresentanza del Capo di Gabinetto.

Ai fini della designazione del commissario liquidatore, la Direzione Generale contestualmente al provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese cooperative e delle società fiduciarie e di revisione, cura l'istruttoria, ai fini della nomina del commissario liquidatore, trasmettendo alla Commissione:

- (i) nel caso di cooperative aderenti, il cluster delle tre professionalità indicate dalle Associazioni di rappresentanza delle cooperative che non abbiano tra loro relazioni di natura professionale;
- (ii) nel caso di cooperative non aderenti ovvero di società fiduciarie e di revisione, con oltre euro 50.000,00 di attivo, risultante dalla situazione patrimoniale consegnata all'apertura della procedura, il cluster delle cinque professionalità selezionate dall'Elenco di cui alla precedente lettera a).

I cluster delle professionalità tengono conto dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco di cui alle precedenti lettere c) ed e) e dei criteri di selezione di cui alla successiva lettera g), privilegiando i professionisti iscritti da almeno sei mesi, avuto riguardo del principio di equilibrio di genere.

- g) La Commissione sulla base del cluster delle professionalità, previa eventuale richiesta di integrazione istruttoria alla Direzione Generale, procede ad individuare il professionista tenendo conto dei seguenti criteri:
- i. esperienza professionale e competenza, tenendo conto di quella desumibile dal curriculum vitae e di quella maturata nello svolgimento di incarichi di cui alla presente direttiva o analoghi;
 - ii. complessità della procedura: in base alle dimensioni della società desumibili dall'attivo e dalla data dell'ultimo bilancio;
 - iii. efficacia dimostrata nell'espletamento degli incarichi di cui alla presente direttiva precedentemente affidati: correttezza e completezza dell'invio delle relazioni semestrali; chiarezza, completezza ed appropriatezza delle istanze presentate; corretta tempistica nella gestione della procedura; adeguatezza delle spese di gestione; diligenza nell'ottemperanza ad eventuali indicazioni operative impartite dall'autorità di vigilanza;
 - iv. rotazione: gli incarichi saranno attribuiti in modo da tendere alla uniformità della distribuzione tra i soggetti inseriti nell'Elenco ed evitare la concentrazione di un numero eccessivo di incarichi sul medesimo professionista.

- h) Per ragioni di urgenza o a carattere emergenziale, ovvero per le procedure di particolare rilevanza e complessità, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy può individuare direttamente il professionista, in deroga alla procedura di cui alla presente direttiva.

2. Procedimento per la nomina del comitato di sorveglianza

L'art. 301, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 prevede che il comitato di sorveglianza sia composto da tre o cinque membri, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori e che nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.

In via generale, per le procedure di liquidazione coatta amministrativa è nominato un comitato di sorveglianza composto di tre membri esperti, di cui uno con funzioni di presidente e da un pari numero di componenti interni ed esterni, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Il comitato di sorveglianza è composto da cinque componenti nel caso in cui la procedura venga disposta per le società fiduciarie e di revisione nei confronti di più imprese appartenenti allo stesso gruppo ed in ogni altro caso in cui la complessità della procedura lo suggerisca.

Nell'intento di assicurare la massima trasparenza alle nomine, si ritiene di definire il relativo procedimento come segue.

- a) Di norma il comitato di sorveglianza è composto da soggetti particolarmente esperti nel ramo di attività dell'impresa, possibilmente fra i creditori.
- b) Qualora non sia possibile procedere alla nomina ai sensi della precedente lettera a) il comitato di sorveglianza è composto da due componenti esperti, uno interno ed uno esterno, di cui uno con funzioni di presidente, e da un componente scelto fra i creditori in ragione della maggiore rappresentatività dell'ammontare del credito ammesso alla liquidazione. Qualora non sia indicato dai creditori il componente in loro rappresentanza, il comitato di sorveglianza è composto da tre componenti, di cui uno esterno.
- c) Ai fini di cui alla precedente lettera b), fermo il componente in rappresentanza dei creditori, la Commissione di cui al precedente punto 2, lettera f) ovvero, nel caso di attivo inferiore ad euro 50.000,00 risultante dalla situazione patrimoniale consegnata al momento della nomina dell'organo di sorveglianza, la competente Direzione generale selezionano gli altri due componenti da un apposito Elenco istituito presso il Ministero, costantemente aperto e aggiornato da parte della competente Direzione Generale.

All'Elenco possono essere iscritti:

- (i) per il componente esperto esterno: avvocati del libero foro, dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti aziendali, nonché i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- (ii) per il componente esperto interno: il personale in servizio presso il Ministero, dirigenti e funzionari di Area III, anche in posizione di comando o distacco ai sensi dell'art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 19.

Ai fini delle proprie valutazioni, la Commissione e la competente Direzione Generale avranno riguardo dei seguenti criteri:

- i. esperienza professionale;
- ii. esperienza maturata nello svolgimento di incarichi di cui alla presente direttiva e/o analoghi;
- iii. rotazione;
- iv. diligenza in relazione allo svolgimento degli incarichi di cui alla presente direttiva.

Costituiscono titolo preferenziale il possesso del diploma di laurea in materie economiche e giuridiche e l'aver maturato esperienza nel ramo di attività dell'impresa.

- d) I componenti del comitato di sorveglianza sono nominati previa verifica dell'insussistenza delle medesime situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per i commissari straordinari e dell'inesistenza di conflitti d'interesse rispetto all'impresa (ovvero al gruppo di imprese) in amministrazione straordinaria e alla/e persona/e del/i commissario/i, dovendosi escludere la nomina di soggetti legati al/i commissario/i straordinario/i da vincoli di parentela o affinità o di natura professionale.
- e) I componenti del comitato di sorveglianza sono nominati per un quadriennio, con possibilità di essere rinnovati fino al termine della procedura.

3. Disposizioni comuni

- a) La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società comunica, a mezzo pec o posta elettronica ordinaria, al professionista scelto ai sensi del precedente punto 1 ed ai soggetti scelti di cui al precedente punto 2 l'avvenuta designazione, invitandoli, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla comunicazione, a confermare la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico e a trasmettere le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2387 del codice civile, nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi. In caso di mancata disponibilità ad accettare l'incarico da parte del soggetto designato, la Commissione individua degli altri soggetti secondo le stesse procedure di cui alla presente direttiva.
- b) Acquisite le dichiarazioni di cui alla precedente lettera a), la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società predispone i provvedimenti di nomina e cura la successiva notifica alle imprese cooperative, alle società fiduciarie ed ai soggetti interessati, nonché la pubblicazione sulla pagina intranet e web del Ministero, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza, nonché tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 14/2019 e dalla normativa vigente.

4. Disposizioni finali

- a) La Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società assicura l'operatività della presente Direttiva entro e non oltre 45 giorni dall'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo.
- b) La presente direttiva sostituisce la direttiva del 9 giugno 2022 e la successiva direttiva direttoriale dell'8 agosto 2022, con riferimento alle procedure per la nomina dei commissari liquidatori di società cooperative con oltre euro 50.000,00 di attivo, risultante dalla situazione patrimoniale consegnata all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
- c) Nelle more della piena operatività delle procedure di cui alla presente direttiva, in caso di motivata urgenza, potranno continuare a trovare applicazione la direttiva del 9 giugno 2022 e la successiva circolare dell'8 agosto 2022.

Il presente atto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Roma,

IL MINISTRO